

C12536 - LAB ANALYSIS GROUP-ENI REWIND/LASER LAB

Provvedimento n. 30630

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 9 maggio 2023;

SENTITA la Relatrice Professoressa Elisabetta Iossa;

VISTO il Reg. (CE) n. 139/2004;

VISTA la legge 10 ottobre 1990, n. 287;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217;

VISTA la comunicazione delle società Eni S.p.A. e LabAnalysis Group S.r.l. pervenuta il 13 aprile 2023;

VISTA la documentazione agli atti;

CONSIDERATO quanto segue:

I. LE PARTI

1. Eni S.p.A. ("Eni") è a capo di un gruppo di imprese attivo a livello globale nei settori della esplorazione e produzione di idrocarburi e gas, dell'approvvigionamento e vendita di gas naturale, dell'acquisto e commercializzazione di gas naturale liquefatto (GNL), della raffinazione del petrolio e commercializzazione di prodotti petroliferi, della produzione e commercializzazione di prodotti chimici, nonché nei mercati della generazione e vendita di energia elettrica. Attraverso la società interamente controllata Eni Rewind S.p.A. ("ER"), il Gruppo ENI è altresì attivo nella valorizzazione di terreni, acque e rifiuti, industriali o derivanti da attività di bonifica, attraverso progetti di risanamento e di recupero sostenibili in Italia e all'estero. ER opera anche, sebbene a beneficio quasi esclusivo di altre società del Gruppo ENI, nel settore dell'esecuzione di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche, nonché dell'attività di ricerca, consulenza e fornitura di servizi in ambito ecologico, ambientale, alimentare, sicurezza, qualità, antinquinamento (settore del c.d. "ecological consulting", cfr. *infra*). Eni è una società quotata presso la borsa valori di Milano, nell'indice FTSE MIB e presso la borsa valori di New York. I principali azionisti di Eni sono Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ("CDP", 26,21%) e il Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF", 4,41%)¹. Il gruppo Eni ha realizzato nel 2021 un fatturato mondiale consolidato pari a circa 82 miliardi di euro, di cui circa [30-40]* miliardi di euro realizzati in Italia.

2. Lab Analysis Group S.r.l. ("LabAnalysis Group"; unitamente a Eni, le "Parti") è a capo di un gruppo di imprese attivo nel settore delle analisi chimiche e ambientali e risulta controllata da alcune persone fisiche. LabAnalysis Group ha realizzato nel 2021 un fatturato consolidato pari a circa 85 milioni di euro, di cui circa [32-100] milioni realizzati in Italia.

3. Laser Lab S.r.l. ("LaserLab" o la "target") è una società attiva principalmente nel settore dell'esecuzione di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche per enti pubblici e privati, nonché dell'attività di ricerca, consulenza e fornitura di servizi in ambito ecologico, ambientale, alimentare, sicurezza, qualità, antinquinamento, gestione, progettazione e realizzazione di impianti antinquinamento, bonifica di siti contaminati e intermediazione di servizi (come già definito, settore del c.d. *ecological consulting*). Il capitale sociale di Laserlab è ad oggi interamente detenuto da LabAnalysis Group. La società ha realizzato nel 2021 un fatturato pari a circa 16 milioni di euro, di cui [10-32] realizzati in Italia.

II. DESCRIZIONE DELL'OPERAZIONE

4. Le Parti hanno notificato il passaggio di LaserLab dal controllo esclusivo di LabAnalysis Group al controllo congiunto di LabAnalysis Group ed ER ("Operazione"). In particolare, in data 30 marzo 2023, le Parti hanno sottoscritto un Contratto di Compravendita di partecipazioni ("Contratto") in cui sono delineati dettagliatamente i termini e le condizioni dell'Operazione². Ad esito della stessa, il capitale sociale di LaserLab risulterà suddiviso nel modo seguente:

¹ [Per prassi consolidata della Commissione europea e dell'Autorità, Eni è considerata come un ente economico dotato di un potere decisionale autonomo e pertanto indipendente sia rispetto a CDP che al MEF (cfr. a titolo esemplificativo decisione della Commissione europea 29 settembre 2010, caso COMP/39.315).]

* [Nella presente versione alcuni dati sono omissi, in quanto si sono ritenuti sussistenti elementi di riservatezza o di segretezza delle informazioni.]

² [Per quanto di interesse, l'Operazione sarà strutturata in varie fasi, tra cui: lo scorporo da LaserLab degli immobili, delle attrezzature, dei materiali e delle attività finanziarie in favore di LabAnalysis Group; lo scorporo da LabAnalysis S.r.l. ("LabAnalysis") - società il cui capitale sociale è interamente detenuto da LabAnalysis Group - del ramo d'azienda attivo nel settore dei servizi ambientali ("Ramo Ambientale"), attraverso una scissione parziale proporzionale tra LabAnalysis (società scissa) e LaserLab (società beneficiaria); la cessione da parte di LabAnalysis Group a favore di ER di una partecipazione rappresentativa del 30% (trenta per cento) del capitale sociale e dei diritti di voto di LaserLab.]

LabAnalysis Group (70%); ER (30%). Il *closing* dell'Operazione è soggetto ad alcune condizioni sospensive, tra cui l'approvazione della stessa da parte dell'Autorità. Il Contratto prevede anche la sottoscrizione di un patto parasociale tra LabAnalysis Group ed ER avente a oggetto le regole per il governo societario e la gestione di LaserLab ("Patto Parasociale")³.

5. Gli accordi tra le Parti prevedono anche alcuni impegni di non concorrenza e non sollecitazione. Più in particolare, ai sensi dell'articolo 2.2.3 del Patto Parasociale, LabAnalysis si impegna, per un periodo di 15 anni, a non svolgere, direttamente e/o indirettamente, per conto proprio o di terzi, nel territorio in cui opera LaserLab, a titolo di socio, amministratore, consulente o ad altro titolo, anche a mezzo di società controllate o partecipate, qualsiasi attività in concorrenza con quelle svolte da LaserLab (ossia l'esecuzione di analisi chimiche e microbiologiche, relativamente alle matrici ambientali acqua, suolo, rifiuti, emissioni, qualità dell'aria e misure fisiche in ambiente esterno per enti pubblici e privati).

6. Inoltre, ai sensi dell'articolo 2.2.2. del Patto parasociale, ER si impegna, per un periodo di 15 anni, ad astenersi da: (i) acquistare partecipazioni di entità significativa in imprese concorrenti di LaserLab; (ii) sollecitare i clienti di LaserLab e/o del Ramo Ambientale (o potenziali clienti) ad acquistare servizi in concorrenza con quelli di LaserLab e/o del Ramo Ambientale; (iii) stornare agenti, distributori, fornitori e subfornitori, manager e/o dipendenti di LaserLab e/o del Ramo Ambientale o sollecitare i predetti soggetti a dimettersi o a partecipare o collaborare, direttamente o indirettamente, alle attività di concorrenti diretti o indiretti di LaserLab e/o del Ramo Ambientale.

7. Secondo la rappresentazione delle Parti nel formulario, entrambi gli impegni descritti sono intesi a consentire loro di "sfruttare pienamente il patrimonio dell'impresa comune", nonché a "tutelare gli interessi delle imprese fondatrici nell'impresa comune da atti di concorrenza che potrebbero essere agevolati, ad esempio, dall'accesso privilegiato delle imprese fondatrici al know-how ed all'avviamento trasferiti o sviluppati dall'impresa comune" e vanno quindi considerati quali "restrizioni accessorie" direttamente connesse e necessarie alla concentrazione ai sensi della *Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni* (2005/C-56/03) per l'intera durata prevista⁴.

III. QUALIFICAZIONE DELL'OPERAZIONE

8. L'operazione comunicata, in quanto comporta l'acquisizione del controllo congiunto di un'impresa, costituisce una concentrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 287/1990. Essa rientra nell'ambito di applicazione della legge n. 287/1990 non ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 1 del Reg. CE 139/2004, ed è soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva disposto dall'articolo 16, comma 1, della medesima legge in quanto il fatturato totale realizzato, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, dall'insieme delle imprese interessate è stato superiore a 532 milioni di euro e il fatturato totale realizzato individualmente, nell'ultimo esercizio a livello nazionale, da almeno due delle imprese interessate è stato superiore a 32 milioni di euro.

9. Gli obblighi di non concorrenza e non sollecitazione sopra descritti possono essere considerati restrizioni accessorie all'Operazione, in quanto volti a garantire l'esigenza di sfruttare a pieno il comune investimento, e aventi un ambito di applicazione limitato geograficamente all'area di attività dell'impresa *target*⁵.

IV. VALUTAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE

I mercati rilevanti e gli effetti dell'Operazione

10. In ragione dell'operatività della *Target*, ai fini dell'Operazione, il mercato rilevante comprende i servizi di analisi, consulenza e monitoraggio ambientale (c.d. "ecological consulting"). Tale mercato, secondo quanto già valutato in alcuni precedenti dall'Autorità⁶, include i seguenti servizi: valutazione della qualità delle acque e dei rifiuti; indagini e bonifiche ambientali; monitoraggio e telecontrollo ambientale (ossia elaborazione di sistemi di monitoraggio e

³ [Ai sensi del Patto Parasociale, il consiglio di amministrazione di LaserLab sarà composto da 6 membri, dei quali 4 saranno designati da LabAnalysis Group e 2 saranno designati da ER, mentre la carica di Amministratore Delegato di LaserLab sarà ricoperta da un membro designato da LabAnalysis Group. In ogni caso, alcune deliberazioni del Consiglio di Amministrazione di LaserLab - tra cui quelle relative all'approvazione della proposta di bilancio e all'approvazione e/o modifiche del budget annuale e/o del piano industriale - non potranno essere delegate e dovranno essere assunte con il voto favorevole di almeno uno degli amministratori di designazione di ER.]

⁴ [In particolare, secondo detta Comunicazione, "gli obblighi di non concorrenza cui siano vincolate le imprese fondatrici a favore dell'impresa comune possono essere considerati direttamente connessi alla realizzazione dell'operazione di concentrazione e ad essa necessari se corrispondono ai prodotti, ai servizi ed ai territori in relazione ai quali l'impresa comune è chiamata ad operare in virtù dell'atto costitutivo o dello statuto sociale [...] Obblighi di non concorrenza di questo genere tra le imprese fondatrici e l'impresa comune possono essere considerati direttamente connessi alla realizzazione della concentrazione e ad essa necessari per la durata dell'impresa comune" (Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni, § 36). Le Parti sottolineano come tale impostazione sia stata seguita, nella prassi della Commissione europea e dell'Autorità, non solo con riferimento alle operazioni aventi ad oggetto la costituzione di un'impresa comune, bensì anche ad operazioni relative all'acquisizione di una posizione di controllo congiunto su un'impresa preesistente.]

⁵ [Cfr. Comunicazione della Commissione sulle restrizioni direttamente connesse e necessarie alle concentrazioni già menzionata, § 36-41. Tra i precedenti in cui i principi ivi enunciati sono stati ritenuti applicabili anche a imprese già esistenti, cfr. provvedimento dell'Autorità n. 26862 del 22 novembre 2017, caso C12128 - LIBRERIE FELTRINELLI-CIR FOOD/FC RETAIL (in Boll. n. 47/2017).]

⁶ [Cfr. a titolo esemplificativo AGCM, Provv. 26 marzo 2009, C9693 - IRIDE ACQUA GAS/IDROCONS.]

valutazione dell'impatto di inquinanti ambientali); impostazione di sistemi di gestione ambientale nelle aziende; assistenza tecnico-legale relativa a problematiche ambientali. La domanda dei servizi di consulenza ambientale proviene in prevalenza dal settore industriale, nonché da enti pubblici che necessitano di una consulenza specialistica su problematiche ambientali. Dal punto di vista geografico, l'offerta appare caratterizzata da operatori la cui presenza si estende su tutto il territorio nazionale, ai quali si affiancano piccole imprese a livello locale. In ragione delle caratteristiche della domanda e dell'offerta, nonché dell'assenza di vincoli amministrativi che limitino l'esercizio dell'attività a un ambito locale, la dimensione geografica del mercato può essere individuata a livello nazionale.

11. Sulla base delle stime delle Parti relative alla dimensione complessiva del mercato rilevante⁷, e dei dati forniti sulla posizione espressa dalle stesse e dalla *target* sullo stesso, la quota di mercato combinata all'esito dell'Operazione si attesta su un valore pari al [15-20%]. Tale quota complessiva, già di per sé non particolarmente elevata, appare detenuta all'interno di un mercato che vede la presenza di numerosi operatori e che non appare caratterizzato da barriere all'entrata significative, e, dunque, l'Operazione non appare comportare effetti concorrenziali di rilievo.

12. Alla luce delle considerazioni che precedono, la concentrazione in esame non appare idonea a ostacolare in misura significativa le condizioni di concorrenza sul mercato rilevante e a determinare la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante.

13. Inoltre, in considerazione della natura e dell'operatività delle imprese madri, le cui attività principali riguardano settori distinti e che hanno caratteristiche dimensionali molto diverse tra loro e da quelle dell'impresa comune, si osserva che l'Operazione non risulta avere per oggetto o effetto il coordinamento delle stesse.

RITENUTO, pertanto, che l'Operazione in esame non ostacola, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1990, in misura significativa la concorrenza effettiva nei mercati interessati e non comporta la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante;

RITENUTO, altresì, che gli obblighi di non concorrenza così come pattuiti tra le Parti possono ritenersi accessori alla presente Operazione;

DELIBERA

di non avviare l'istruttoria di cui all'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/1990.

Le conclusioni di cui sopra saranno comunicate, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge n. 287/90, alle imprese interessate e al Ministro delle Imprese e del Made in Italy.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Guido Stazi

IL PRESIDENTE
Roberto Rustichelli

⁷ [In particolare, in assenza di dati pubblici di settore, partendo dalle informazioni desumibili dagli indicatori di Accredia (l'Ente italiano di accreditamento) e dai valori di fatturato dei principali laboratori nazionali che operano nel comparto ambientale, le Parti hanno stimato un valore annuale del mercato dei servizi di ecologica consulting pari ad almeno 300 milioni di euro, stima che ritengono di natura largamente conservativa.]